



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Ufficio Segreteria/Affari Istituzionali

Classificazione 2 - 5

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE “SERVIZI ALLA PERSONA”

SI RENDE NOTO

che alle ore 21.00 di **MARTEDI’ 11 NOVEMBRE 2025**, presso la sede Municipale - Sala Giunta - avrà luogo la riunione della **COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE “SERVIZI ALLA PERSONA”**, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

Seduta pubblica

- Approvazione della nuova Convenzione per la realizzazione e la gestione dei servizi bibliotecari nel territorio lecchese - periodo 2026-2035 e contestuale adesione all’Accordo di contitolarità ex art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Seduta segreta*

- Revisione e aggiornamento del Regolamento trasporto scolastico.
- Mappatura fermate trasporto scolastico.

IL SINDACO

dr. Filippo Galbiati

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Casatenovo, 06.11.2025

**Le sedute delle Commissioni normalmente sono pubbliche. Il Sindaco convoca, la Commissione in seduta segreta, su indicazione del Presidente della Commissione esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento, e della moralità e delle capacità professionali di persone e quando deve essere tutelato il diritto alla riservatezza di terzi; o quando la pubblicità dell’adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune; parimenti le sedute sono segrete quando si trattino questioni rientranti nelle ipotesi di cui al combinato disposto degli articoli 13 comma 1 e 24 1° comma, lettera b e c della Legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni.*

L. 241/90 Art. 13 Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione

comma 1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

L. 241/90 Art. 24 Esclusione dal diritto di accesso

Comma 1. Il diritto di accesso è escluso:

- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;*
- c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;*